



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile

all'udienza del 24.01.2019, il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. / tra le parti:

ATTORI:

entrambi rappresentati e difesi, come da
procura alle liti in calce all'atto di citazione
in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv.
e dall'avv.
, ed elettivamente domiciliati presso
il loro studio in Via /a
()

CONVENUTO:

rappresentata e difesa, come da mandato a
margine della seconda pagine della
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell'avv.

OGGETTO:

Bancari



Decisa a Treviso, il 24 gennaio 2019, sulle seguenti CONCLUSIONI:

OPPONENTI: “Nel merito, con riferimento a _____, in via principale, rigettarsi la domanda di pagamento proposta dalla ricorrente _____ nei suoi confronti in quanto assolutamente infondata, per tutte le ragioni esposte in citazione ai punti B1) e in via gradata B2) e nel presente atto; per l’effetto revocare/annullare il decreto ingiuntivo opposto. In via ulteriormente subordinata nel merito sempre con riferimento a _____, per le ragioni esposte in citazione al punto B3), della citazione procedere alla rideterminazione dell’esatto dare avere tra le parti; per l’effetto rigettarsi la domanda proposta e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, con riferimento a _____, in via principale, rigettarsi la domanda di pagamento proposta da _____ spa in quanto assolutamente infondata per tutte le ragioni esposte in citazione al punto B4); per l’effetto revocare/annullare il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata nel merito sempre con riferimento a _____, per le ragioni esposte in citazione al punto B5) e nel presente atto, rigettarsi la domanda di pagamento proposta dalla ricorrente _____ Spa in quanto assolutamente infondata; per l’effetto revocare/annullare il decreto ingiuntivo opposto. In via ulteriormente subordinata nel merito sempre con riferimento a _____, per le ragioni esposte in citazione ai punti B5) e B3), procedere alla rideterminazione dell’esatto dare avere tra le parti; per l’effetto rigettarsi la domanda proposta e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso condannarsi l’opposta a risarcire agli opposenti nella misura che sarà ritenuta di giustizia il danno ex art. 96 Cpc per le ragioni esposte al punto C) della citazione ed ulteriormente, per il dettaglio e la precisazione sul quantum richiesto a titolo di responsabilità ex art.96 c.p.c., con la condanna dell’opposta al pagamento, come indicato al punto D) della nota conclusiva autoirizzata, a favore dell’opponente _____ di €2.020,90, ed a favore dell’opponente _____ di €2.409,92.. Spese ed onorari rifusi interamente rifusi come per legge”.

OPPOSTA: “Voglia l’On.le Tribunale adito, adversis rejectis: nel merito: accertata la falsità della sottoscrizione della sig.ra _____ apposta in calce alla richiesta di finanziamento; in via principale: respingere siccome infondata l’opposizione proposta dal sig. _____ avverso il decreto ingiuntivo 4306/15 emesso inter partes il 5.10.2015 dal Tribunale di Treviso, questo confermando solo nei suoi confronti in tutto ed in ogni sua parte; in via subordinata e all’occorrenza riconvenzionale: in caso di revoca del decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare il sig. _____ tenuto e per l’effetto condannarlo per i motivi esposti in narrativa al pagamento in favore di _____ S.p.a. della somma di € 19.352,86 oltre interessi al tasso moratorio indicato nel contratto di finanziamento dal



27/06/2015 al saldo effettivo. In ogni caso: col favore delle spese e delle competenze di causa nei confronti del sig. _____ e con compensazione delle spese di lite nei confronti della sig.ra _____. In via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie tutte come formulate in atti dalla convenuta S.p.a. e non ammesse”.

Fatto e processo

1. _____ e _____ hanno proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 4306/2015, emesso da questo Tribunale il 6.10.2015, con il quale sono stati condannati a pagare, in solido tra loro, in favore _____ Spa, la somma € 19.352,86 (oltre interessi e spese), a titolo di restituzione del finanziamento n. 188999 del 29.08.2012, dell'importo capitale di € 19.800,00.

1.1. Hanno affidato l'opposizione ai seguenti motivi:

- nullità del contratto di finanziamento – quale contratto di credito collegato ex art. 121/1 lett. d) TUB – per mancanza dei requisiti di forma scritta di cui all'art. 117/3 TUB;
- inesistenza del vincolo contrattuale per intervenuta risoluzione consensuale del contratto di fornitura collegato (cd. “primo contratto”, sottoscritto con _____ Srl, nel mese di gennaio 2012, per l'acquisto di un impianto fotovoltaico del valore di € 19.800,00), essendo stato sostituito dalle parti, nel maggio 2012, con un nuovo contratto (cd. “secondo contratto”, avente ad oggetto un impianto con dimensioni e potenza differenti, del valore di € 16.943,00, interamente pagati con bonifico del 24.01.2013);
- intervenuto parziale pagamento delle rate del finanziamento perché la relativa pratica sarebbe stata erroneamente inoltrata a _____ dalla fornitrice che, infatti, ha provveduto a restituire loro quanto pagato a tale titolo;
- in ogni caso, applicazione del TAEG in violazione dell'art. 125 bis TUB, non considerando il periodo di prefinanziamento previsto dal contratto;
- disconoscimento da parte della _____ della sottoscrizione apposta alla richiesta di finanziamento.



1.2. Per questi motivi – opponendosi all’eventuale istanza ex art. 648 cpc. – hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ovvero – in ipotesi – la rideterminazione dell’esatto dare/avere tra le parti.

1.3. Hanno chiesto, altresì, la condanna di _____ ai sensi dell’art. 96 cpc., per avere agito con colpa grave, avendo proposto la domanda monitoria pochi giorni dopo la chiusura negativa della procedura di mediazione (promossa, invece, con spirito conciliativo, dagli stessi opposenti).

2. Costituitasi in giudizio, _____ Spa ha resistito all’opposizione avversaria e ne ha chiesto il rigetto, insistendo, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

2.1. Nel merito, ha contestato profusamente la ricostruzione dei fatti riferita dagli opposenti e le loro difese, sostenendo in particolare:

- la sussistenza di tutti i presupposti di forma del contratto richiesti *ad substantiam*;
- la mancata risoluzione del contratto di fornitura, non essendovi prova del fatto che il secondo contratto sia stato risolutorio del primo;
- in ogni caso, l’inopponibilità alla finanziaria della pretesa risoluzione consensuale del contratto di fornitura;
- l’intervenuta convalida del contratto di finanziamento, avendo pagato il _____ ben 20 rate, tenendo un comportamento incompatibile con la volontà di annullamento del contratto oggetto di causa;
- la contrarietà ai doveri di buona fede ex artt. 1337 e 1375 cc. del comportamento degli opposenti, per non avere revocato la richiesta di finanziamento dopo la risoluzione del contratto di fornitura (ove accertata).

3. Alla prima udienza è stata rigettata l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

4. Frattanto, con variazione tabellare adottata dal Presidente del Tribunale in data 21.09.2017, prot. 2027/2017, esecutiva dal 20.10.2017, il presente procedimento è stato assegnato a questo giudice che ha istruito la causa disponendo CTU grafologica sulle sottoscrizioni



apposte alla richiesta di finanziamento riferibili alla _____ e da questa tempestivamente disconosciute.

5. Quindi, all'udienza odierna, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281sexies cpc.; all'esito della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.

Motivi della decisione

6. L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.

7. Si prende atto, anzitutto, che la creditrice opposta, all'esito della CTU – che ha accertato la natura apocrifa delle sottoscrizioni apposte sulla richiesta di finanziamento a nome di _____ –, ha rinunciato alla domanda nei confronti di quest'ultima.

8. Con riferimento, invece, alla posizione dell'opponente _____, si ritiene la fondatezza dell'eccezione di inesistenza del contratto di finanziamento a seguito dell'intervenuta risoluzione consensuale del primo contratto di fornitura.

9. Come correttamente sostenuto dall'opponente, nel contratto di finanziamento oggetto di causa va ravvisato un “contratto di credito collegato”, rilevante secondo la definizione “consumeristica” di cui all' art. 121 lett. d) d.lgs 385/1993 (cd. testo unico bancario, TUB): si tratta, infatti, di un contratto esclusivamente finalizzato a finanziare la fornitura di un bene specificamente individuato – l'impianto fotovoltaico del valore di € 19.800,00, nel caso di specie – concluso dal finanziatore avvalendosi del fornitore del bene medesimo (ricorrendo, dunque, entrambe le condizioni previste – in via alternativa – dalla definizione di legge).

9.1. Come è noto, la disciplina di questo tipo contrattuale contenuta nel TUB – testo unico bancario (introdotta dal d.lgs 141/2010, di recepimento della direttiva comunitaria 48/2008) regola espressamente gli effetti “del collegamento negoziale” sul contratto di finanziamento nei soli casi di recesso del consumatore dal contratto di fornitura e di risoluzione per inadempimento del fornitore, senza nulla prevedere per l'ipotesi di



scioglimento consensuale del contratto di fornitura, che invece ricorre nel caso di specie.

10. Infatti, risulta agli atti che il primo contratto di fornitura – avente ad oggetto l'impianto fotovoltaico del valore di € 19.800,00 – è stato sostituito (per accordo tra _____ e la fornitrice _____) con un secondo contratto per l'acquisto di un diverso impianto fotovoltaico (per caratteristiche e dimensioni) del valore commerciale di € 16.943,00 – importo interamente pagato dall'acquirente con bonifico in data 24.01.2013, a saldo della fattura n. 1686/2012 del 27.08.2012, di pari valore (vista l'emissione della nota di credito di € 2.857,00 in data 28.08.2012).

10.2. Risultano in atti, altresì, i pagamenti periodicamente eseguiti da _____ in favore dell'opponente per la restituzione di quanto dallo stesso pagato a _____.

11. In questo caso, dunque – posto il collegamento negoziale (che impone di considerare, oltre alla funzione dei singoli negozi, la causa dell'operazione economica nel suo complesso) – deve ritenersi che, per la destinazione impressa *ex lege* all'utilizzo delle somme finanziate, l'intervenuta risoluzione consensuale del contratto di fornitura interferisca sul contratto di finanziamento, facendolo venire meno.

11.1. Invero, lo scopo del finanziamento è legato alla fornitura (essendo concessa la somma erogata per il pagamento del prezzo dello specifico bene acquistato dal consumatore), sicché, al venir meno della compravendita, il prestito non ha più ragion d'essere; del resto, il soggetto che, in via definitiva, beneficia della somma finanziata non è il consumatore, ma il fornitore (ancorché terzo rispetto al contratto di finanziamento).

11.2. È per questa ragione che la giurisprudenza di legittimità esclude, una volta intervenuta la risoluzione consensuale del contratto di fornitura, la legittimazione in capo al finanziatore (mutuante) a richiedere la restituzione delle somme erogate al finanziato (mutuatario), ritenendo ammissibile la sola richiesta restitutoria nei confronti del fornitore (*ex multis*, Cass. 474/1994; Cass. 5966/2001).



12. Né, d'altra parte, nel caso specie, potrebbe sostenersi la conservazione del contratto di finanziamento in ragione del suo espresso richiamo nel testo del secondo contratto, posto che, come già detto, il contratto di credito collegato è finalizzato, e la somma finanziata può essere utilizzata solamente per l'acquisto dello specifico bene indicato nel contratto di fornitura cui afferisce, non di altri beni, aventi caratteristiche e (soprattutto) prezzo differente (ancorché venduti dal medesimo fornitore ed appartenenti alla stessa categoria merceologica).

13. Per questi motivi, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

14. Non può tuttavia ritenersi fondata la domanda proposta dagli opposenti ai sensi dell'art. 96 cpc., non essendo integrata la colpa grave dell'opposta dalla mancata conciliazione della lite in sede di mediazione (trattandosi di un esito possibile, ma non necessitato) e dalla successiva proposizione della domanda monitoria (ancorché infondata).

15. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm. ex DM 37/2018, applicati i parametri medi previsti per lo scaglione di valore di riferimento (individuato in base al valore del credito monitorio); il rigetto della domanda ex art. 96 cpc. – stante la sua natura meramente accessoria rispetto al tema della lite – non interferisce sul giudizio di soccombenza e non è motivo per disporre la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite (Cass. 9535/2017).

15.1. Ai sensi dell'art. 4/1 DM citato, i compensi per la fase decisionale sono ridotti del 50%, attese la definizione della causa nelle forme di cui all'art. 281*sexies* cpc. e la rinuncia dell'opposta alla domanda nei confronti della dopo il deposito della CTU.

15.2. Ai sensi dell'art. 4/2 del DM citato, è dovuto ai difensori comuni degli opposenti – che rivestono la medesima posizione processuale – un compenso unico, aumentato dal 20%.

16. Le spese di CTU – nella misura liquidata con decreto del 5.07.2018 – sono poste definitivamente a carico della convenuta opposta.



17. Sono poste altresì a carico della parte soccombente le spese della mediazione obbligatoria, come documentate in atti, essendo il compenso a tale titolo richiesto dai difensori degli opposenti congruo rispetto ai parametri di cui all'art. 20 DM citato (trattandosi di attività stragiudiziale necessaria svolta prima dell'instaurazione del giudizio).

P.Q.M.

il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1. in accoglimento dell'opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;

2. CONDANNA Spa a pagare in favore di
e le spese di lite che liquida in € 159,78

per esborsi ed € 4.850,00 per compenso ai difensori, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge;

3. PONE le spese di CTU e di mediazione obbligatoria definitivamente a carico di Spa.

Treviso, 24 gennaio 2019

Il giudice
dott.ssa Alessandra Pesci

